

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SISMA 2012

### **Ordinanza n. 2 del 31 marzo 2026**

*Modifiche all'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, recante "Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i. Modifiche all'Ordinanza n.4 del 29 febbraio 2024, come da ultimo modificata dall' Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025.*

*Modifiche all'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, recante "Criteri e modalità di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario per il completamento degli interventi di ricostruzione di edifici a prevalente uso abitativo oggetto di contributi ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i.", come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 22 del 23 dicembre 2025;*

*Modifiche all'Ordinanza n. 22 del 23 dicembre 2025, recante "Criteri e modalità di assegnazione di un "contributo Fondo 1-bis" aggiuntivo e straordinario per il completamento degli interventi di riparazione, di ripristino o di ricostruzione di immobili privati danneggiati il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi della Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i. Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025."*

#### **Proroghe dei termini.**

Visti:

- il Decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 1° agosto 2012 n. 122, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2 che dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati;
- il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

Preso atto che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ha ricoperto da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visti i Decreti-legge nn. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024 con cui l'efficacia dell'incentivo c.d.

“superbonus” di cui agli artt. nn. 119 e 121 del Decreto-legge n. 34/2020 e stata prorogata fino al 31 dicembre 2025;

Dato atto che lo stato di emergenza prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è cessato e con Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e che con i commi 563-569 dell’art. 1 è stato disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma 2012 a decorrere dal 1° gennaio 2026, regolando il completamento degli interventi in capo al Commissario straordinario alla ricostruzione;

Dato atto che il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha ridefinito le proroghe a sostegno dell’edilizia privata in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, confermando il permanere di criticità nel contesto generale del settore delle costruzioni;

Dato atto che:

- lo scrivente Presidente, già Commissario Delegato, è stato individuato Commissario Straordinario, giusta nomina con deliberazione del Consiglio dei ministri, firmato dal Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare, in data 22 gennaio 2026 e, registrato dalla Corte dei conti con visto del 16 marzo 2026, n. 710;
- ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 566, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2012 subentra in continuità in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

Richiamata la propria Ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono stabilite “*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012*” modificata con ordinanze n. 62/2013, 142/2013 e da ultimo dall’Ordinanza n. 31 del 12.12.2020;

Richiamata la “*Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato art. 1 D.L. 74/2012 e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento per gli esercizi 2026 e 2027*”, sottoscritta in data 22 dicembre 2025 n. repertorio RPI 23/12/2025.0000780.I a seguito di Deliberazione di Giunta regionale 2180 del 22 dicembre 2025 e di propria Ordinanza n. 20 del 18 dicembre 2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 “*Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi*” con la previsione, in particolare, della

riorganizzazione dal 1° gennaio 2024 dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, in agenzia stabile, ridenominata Agenzia regionale Ricostruzioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 “*XII LEGISLATURA. RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026. PRIMA FASE*” con la quale si è proceduto alla soppressione dell’Agenzia regionale Ricostruzioni, riallocando le sue funzioni e organici nell’ambito dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Richiamate le Ordinanze commissariali che ad oggi, in via principale, definiscono il processo di ricostruzione a prevalente uso abitativo:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 46 del 24 settembre 2012 “*Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l’iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012*”;
- n. 63 del 25 ottobre 2012 “*Articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2*” e successive modifiche ed integrazioni di cui all’Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012;
- n. 60 del 27 maggio 2013 “*Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi*” e successive integrazioni di cui all’Ordinanza n. 11 del 20 febbraio 2014 che disciplinano in merito alle peculiari modalità di attuazione degli interventi in c.d. “aggregato”;
- n. 74 del 1° luglio 2013 “*Approvazione dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative alle Ordinanze n. 29/2012, n.32/2012, n. 51/2012, n. 86/2012 e rispettive modifiche ed integrazioni*” evidenziandosi che, a tutt’oggi, per il tramite della piattaforma MUDE, viene gestito l’invio delle 2 richieste da parte dei professionisti incaricati e la loro accettazione o rifiuto da parte del Comune territorialmente competente;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 “*Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata*”;
- n. 32 del 28 aprile 2014 recante “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 Ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l.147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo*”;
- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Ordinanze nn. 60/2016, 2/2017, 19/2017 e 3/2018, ed in particolare quanto disciplinato all’art. 9 circa le modalità attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di stato nell’ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 40 del 6 agosto 2015 “*Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo*”;
- n. 51 del 26 novembre 2015 “*Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande*”;
- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all’Ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’Ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 “*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo*”;
- n. 10 del 20 maggio 2022 “*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*” e s.m.i. di cui alle Ordinanze n. 15 del 9 agosto 2022, n. 18 del 7 novembre 2022 ed oggetto di complessivo riordino con Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024;
- n. 15 del 9 agosto 2022 “*Modifiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all’assistenza alla popolazione*” che, tra l’altro, ha recepito la necessità, per gli interventi di ricostruzione privati di importo pari o superiore ad euro settantamila con denuncia di inizio lavori dal 1° novembre 2021, di attestazione di congruità della manodopera prima dell’erogazione a saldo finale da parte del committente;

- n. 24 del 22 dicembre 2022 “Erogazione straordinaria di un acconto sul saldo finale per gli interventi disciplinati dalle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi”;
- n. 8 del 15 aprile 2024 “Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n.4 del 29 febbraio 2024”;
- n. 6 del 6 giugno 2025 “Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012” ove declinate possibili alienazioni delle unità immobiliari oggetto di contributo dopo l’ultimazione dei lavori anche prima del deposito dell’istanza di saldo, nonché la possibilità, per alcune peculiari tipologie di unità immobiliari, di rinunciare, in corso dei lavori, all’esecuzione delle finiture interne precedentemente ammesse a contributo;
- n. 10 del 13 ottobre 2025 “Approvazione delle istruzioni operative applicative della convenzione tra INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e Commissario Delegato per l’attività di supporto istruttorio tecnico-economico delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. e correlati contributi una tantum disposti a copertura degli eccezionali incrementi dei prezzi delle opere a partire dall’anno 2021”;
- n. 11 del 31 ottobre 2025 “Modifiche all’Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i., recante “Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela” e “Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 e s.m.i.” che, tra le altre cose, ha prorogato la scadenza dei termini per il completamento degli interventi di ricostruzione a prevalente uso abitativo al 31 dicembre 2026;
- n. 12 del 24 novembre 2025 “Criteri e modalità di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario per il completamento degli interventi di ricostruzione di edifici a prevalente uso abitativo oggetto di contributi ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i.”;
- n. 18 del 17 dicembre 2025 “Approvazione dello schema di ulteriore atto di proroga ed integrazione alla convenzione per attività di “istruttoria, concessione, liquidazione” nonché delle attività di sportello informativo, di assistenza legale e di segreteria amministrativa a supporto del procedimento amministrativo di cui alle ordinanze del commissario delegato n. 57/2012 (ss.mm.ii.), n. 10/2022(ss.mm.ii.), n. 6/2024 (ss.mm.ii.), n. 2/2019 (ss.mm.ii.), n. 23/2020 (ss.mm.ii.), n. 7/2022(ss.mm.ii.), n.5/2024 (ss.mm.ii.) e n. 15/2024 (ss.mm.ii.), nonché di supporto ai comuni per l’istruttoria tecnico-economica delle istanze di saldo dei contributi concessi per la ricostruzione privata, secondo criteri e modalità di assistenza definiti dall’ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025”;
- n. 22 del 23 dicembre 2025 “Criteri e modalità di assegnazione di un “contributo Fondo I-bis” aggiuntivo e straordinario per il completamento degli interventi di riparazione, di ripristino o di ricostruzione di immobili privati danneggiati il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi della Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i. Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025”;

Richiamati altresì gli ulteriori provvedimenti del Commissario delegato volti a coordinare ed uniformare la gestione del processo di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo:

- Decreto n. 53 del 17 gennaio 2014 “Approvazione dello schema di Protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”;
- Decreto n. 755 del 9 maggio 2014 “Approvazione fac-simili da trasmettere agli Istituti di credito per le erogazioni relative ai contributi per la ricostruzione privata. Disposizioni per assolvimento degli obblighi da parte degli Istituti di credito per le comunicazioni relative ai pagamenti”;
- Decreto n. 2490 del 24 agosto 2016 “Approvazione dell’atto di indirizzo “Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all’applicazione delle Ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”;

Richiamati:

- la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final, con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono stati definiti al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura;
- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», entrato in vigore il 1° gennaio 2024, quale strumento residuale al quale può farsi riferimento per la concessione del contributo aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza 4 per la quota che configuri altresì Aiuto individuale: (i) in presenza di beneficiario impresa operante in tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura e (ii) considerata la tipologia di unità immobiliari recuperate attraverso l’intervento di ricostruzione.

Richiamate integralmente le premesse logiche, giuridiche e fattuali contenute nelle Ordinanze nn. n. 8/2024, 12/2025 e 22/2025 le quali si intendono qui trascritte e integralmente riportate, in quanto costituenti il fondamento e la motivazione dell’adozione del medesimo provvedimento;

Tenuto conto che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’art. 1 co. 563 ss., ha disposto l’avvio dello stato di ricostruzione a far data dal 1° gennaio 2026, la cui conclusione è, allo stato, prevista al 31 dicembre 2027 e che ciò può consentire ai territori del cratere sisma di disporre di un arco temporale più ampio per il progressivo avanzamento delle domande di contributo ancora in corso e non concluse;

Tenuto conto che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’art. 1 co. 569 ha disposto che all’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» prorogando quindi, in relazione ai finanziamenti agevolati, il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali;

Tenuto conto che le disposizioni volte a garantire ulteriore sostegno economico al completamento della ricostruzione privata abitativa, introdotte nell'ultima fase dello stato di emergenza e con finestra temporale per il deposito della richiesta del relativo contributo fissata nel trimestre gennaio-marzo 2026 richiedono un'attenta analisi dell'intervento definitivamente da completarsi in stato di ricostruzione, nonché la presentazione di adeguata documentazione tecnico economica a corredo della domanda;

Tenuto conto delle problematiche tecniche che si sono verificate e che hanno determinato il ritardo nella messa a disposizione degli strumenti operativi necessari alla presentazione delle istanze di cui all'Ordinanza 12 del 24 novembre 2025, con conseguente difficoltà per il rispetto dei termini previsti ai fini del deposito delle predette istanze;

Tenuto conto che, in prossimità della scadenza del 31/03/2026 il numero delle domande pervenute non è risultato in linea rispetto al concreto interesse manifestato nel corso dei tavoli istituzionali organizzati a seguito dell'approvazione dell'Ordinanza 12/2025, e che al fine di consentire la presentazione di istanze adeguatamente ponderate, è stata rappresentata l'esigenza di un più ampio termine per la loro presentazione;

Tenuto conto, inoltre, dell'acquisizione in data 20/03/2026 del Decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 22 gennaio 2026, munito del visto e della registrazione della Corte dei conti in data 16 marzo 2026, n. 710, con la quale lo scrivente è nominato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e tenuto conto, contestualmente, dell'imminente scadenza fissata per le ordinanze in argomento;

Tenuto conto che il contesto edilizio permane coinvolto dalle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi a causa dei quali, anche in norma primaria, sono state inserite misure a sostegno dell'edilizia privata in relazione ai termini dei titoli abilitativi;

Considerata, pertanto, l'oggettiva difficoltà riscontrata da parte del bacino dei soggetti beneficiari dell'incentivo in oggetto nel provvedere al deposito delle relative istanze, debitamente compilate e complete di tutta la documentazione prescritta, entro il termine del 31 marzo 2026, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025;

Ritenuto opportuno che permanga un sostanziale coordinamento tra le complessive disposizioni finalizzate ad incentivare il completamento della ricostruzione e dare impulso all'attività dei

cantieri ancora residui, quindi ritenuto necessario mantenere un allineamento tra i termini per valutare l'adesione all'incentivo straordinario ed i termini previsti dall'art. 3 dell'ordinanza 8/2024 per le istanze per le quali alla data del 31 marzo 2026 non sia stato depositato il primo SAL lavori;

Ritenuto, quindi, necessario prorogare, al 30 giugno 2026, il termine per la presentazione delle istanze di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario previsto dall' Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025 modificando pertanto l'originario termine previsto all'articolo 5, commi 1 e 2 dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, fermo restando tutte le condizioni ivi previste per l'accesso alla misura, in particolare con riferimento ai destinatari della stessa, e le risorse ivi già stanziare per farvi fronte;

Considerato, pertanto, che l'Ordinanza n. 22 del 23 dicembre 2025, all'articolo 6 prevede che per la presentazione delle domande relative al contributo Fondo 1-bis si applicano i termini e le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 12/2025 e che, dunque, anche per queste istanze i termini risulteranno prorogati al 30 giugno 2026;

Ritenuto conseguentemente di dover prorogare al 30 giugno 2026 altresì il termine di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 3, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, come da ultimo modificata dall' Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025, i quali prevedono, da un lato l'avvio del procedimento previsto dall'art. 7, comma 4, delle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e s.m.i. per le istanze che, alla data del 31 marzo 2026, non presentano né il deposito del primo SAL né un titolo abilitativo efficace; dall'altro, per le medesime istanze, l'archiviazione automatica d'ufficio, se per le stesse non sia stata neppure richiesta, o comunque autorizzata, alcuna anticipazione (SAL 0), con conseguente decadenza delle relative risorse, senza ulteriori adempimenti per i Comuni;

Ritenuto, in conseguenza di quanto appena detto, di dover adeguare parimenti l'articolo 5, comma 3, primo periodo dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025 che richiama il suddetto termine del 31 marzo 2026 ridefinendolo al 30 giugno 2026;

Ritenuto, dunque, opportuno ridefinire altresì il termine straordinario di completamento degli interventi per i quali non sia già intervenuto un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 7, prorogando al 30 giugno 2027 il termine di cui all'articolo 2 comma 1 Ordinanza 8 del 15 aprile 2024, nonché i termini di cui all'articolo 8, comma 1-bis, come da ultimo modificati dall' Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025, al fine di rendere maggiormente coerente il tempo utile per il completamento dei cantieri e di garantire, conseguentemente e per tutta la durata dei termini stessi, le relative forme di assistenza previste, anche alla luce dell'ulteriore sostegno economico istituito con le Ordinanze n. 12 del 24 novembre 2025 e n. 22 del 23 dicembre 2025.

Ritenuto altresì opportuno ridefinire, rispettivamente, al 31/08/2026 ed al 30/06/2027 i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 ordinanza 8 del 15 aprile 2025 come da ultimo modificati dalle Ordinanze n. 10 del 31 maggio 2024 e n. 11 del 31 ottobre 2025, alla luce del complessivo quadro di scadenze ridefinito.

Considerato che la presente disposizione non comporta modifiche alla disciplina sostanziale della misura del nuovo contributo straordinario né incide sugli aspetti contabili della stessa, rimanendo l'attuazione nell'ambito delle risorse già previste, nell'esercizio finanziario corrente e nell'ambito oggettivo e soggettivo già previsto, agendo conseguentemente anche sull'ordinanza 8 del 15 aprile 2024 e successive modifiche ed integrazioni al solo fine assicurare un sostanziale coordinamento tra le complessive disposizioni finalizzate ad incentivare il completamento della ricostruzione e dare impulso all'attività dei cantieri ancora residui.

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza in ragione della scadenza del termine, come detto, alla data odierna.

Tutto ciò premesso e considerato

### **DISPONE**

1. di modificare l'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, come da ultimo modificato dall'Ord. 11 del 31 ottobre 2025, sostituendo le parole "31 dicembre 2026" con le parole "30 giugno 2027";
2. di modificare l'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, come modificato dall'Ord. 10 del 31 maggio 2024, sostituendo le parole " 31/08/2025" con le parole "31 agosto 2026";
3. di modificare l'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, come da ultimo modificato dall'Ord. 11 del 31 ottobre 2025, sostituendo le parole "31 dicembre 2026" con le parole "30 giugno 2027";
4. di modificare l'articolo 5, comma 1, primo periodo, dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, come riformulato dall'art. 10 dell'Ordinanza n. 22 del 23 dicembre 2025, sostituendo le parole "31 marzo 2026" con le parole "30 giugno 2026";
5. di modificare l'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, sostituendo le parole "31 marzo 2026" con le parole "30 giugno 2026";
6. di modificare l'articolo 3, commi 2 e 2-bis (primo periodo), dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 (come da ultimo modificata dall' Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025), sostituendo tutte le parole "31 marzo 2026" con le parole "30 giugno 2026";
7. di modificare l'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 (come da ultimo modificata dall' Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025), sostituendo le parole "entro il successivo 31 maggio 2026" con le parole "entro il successivo 30 settembre 2026";
8. di modificare, conseguentemente ai precedenti punti 6 e 7, anche l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, sostituendo le parole "31 marzo 2026" con le parole "30 giugno 2026";
9. di modificare l'articolo 5, comma 3, terzo periodo, dell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, sostituendo le parole "Solo successivamente, comunque entro e non oltre il 31 marzo 2026" con le parole "Solo successivamente, comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026";
10. di modificare, conseguentemente, i termini di cui all'articolo 6 dell'Ord. n. 22 del 23

- dicembre 2025;
11. di modificare l'articolo 8, comma 1-bis dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 (come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025), sostituendo, al primo punto, le parole "31 marzo 2026" con le parole "30 giugno 2026";
  12. di modificare l'articolo 8, comma 1-bis dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 (come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025), sostituendo, al secondo punto, le parole "*entro 30 giorni dalla data di decadenza del 31 marzo 2026 e dunque entro il 30 aprile 2026*" con le parole "*entro 30 giorni dalla data di decadenza del 30 giugno 2026 e dunque entro il 31 luglio 2026*";
  13. di modificare l'articolo 8, comma 1-bis dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 (come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025), sostituendo, al terzo punto, le parole "*entro 60 giorni dalla data di decadenza del 31 marzo 2026 e dunque entro il 30 maggio 2026*" con le parole "*entro 60 giorni dalla data di decadenza del 30 giugno 2026 e dunque entro il 31 agosto 2026*";
  14. di confermare, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, ogni altra disposizione contenuta nell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 così come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025 e nell'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 22 del 23 dicembre 2025;
  15. il presente provvedimento, dichiarato provvisoriamente efficace per le sopra espresse motivazioni, è inviato al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della Legge 18 marzo 2025, n. 40. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati.
  16. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2012, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Michele de Pascale  
(firmato digitalmente)